



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Il Tribunale Ordinario di Ferrara – Sezione Civile

in persona della dottoressa Sonia Porreca, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n. 4619 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2011

promossa da

rappresentati e difesi

dall'Avvocato

opponente

contro

S.P.A. IN QUALITÀ DI

~~MANDATARIA DI~~

~~S.P.A., in persona del legale~~

rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato del Foro di Ferrara

opposto

OGGETTO: Contratti bancari

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in verbale di udienza in data 25 maggio 2016

FATTO E DIRITTO

Richiamati, quanto al fatto e allo svolgimento del processo, tutti gli atti e i verbali di causa, sulle conclusioni assunte dalle parti all'udienza del 25 maggio 2016, si osserva quanto segue.





Con citazione ritualmente notificata in data 9.11.2011 i sigg.ri

proponavano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1339/2011 emesso dal Tribunale di Ferrara su ricorso della

s.p.a., provvedimento (provvisoriamente esecutivo) con il quale era stato ingiunto agli opposenti il pagamento senza dilazione dell'importo capitale di € 284.859,29 (oltre interessi e spese di procedura), quale somma dovuta dai predetti sigg.ri

in qualità di fideiussori della società s.r.l. in dipendenza di rapporti

bancari da questa intrattenuti con l'Istituto di Credito

Gli opposenti prospettavano plurimi motivi di contestazioni, aventi ad oggetto in parte asserite irregolarità formali dei contratti stipulati con la Banca opposta in parte la denuncia del superamento della soglia di usura nella gestione del conto corrente ordinario stipulato con

s.r.l.; concludevano, quindi, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa declaratoria di nullità dei contratti bancari dedotti in atti, ivi compresa la stessa fideiussione prestata dagli opposenti in favore della società debitrice principale.

Si costituiva in giudizio la Banca convenuta per resistere e chiedere il rigetto dell'avversa opposizione, ritenuta infondata.

La causa veniva istruita a mezzo di CTU contabile.

All'udienza del 20.1.2016 i difensori delle parti originarie del giudizio chiedevano concordemente un rinvio *"al fine di chiarire taluni profili sulla permanenza della soggettività della Compagine attualmente interessata da eventi e trasformazioni societarie"* (così, testualmente, a verbale della predetta udienza), con implicito ma inequivoco riferimento alle vicende relative alla sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di s.p.a. (per effetto del decreto del 9.12.2015 del Ministro dell'Economia e delle Finanze).

Con comparsa datata 8.3.2016 si costituiva in giudizio ex art. 110 c.p.c. Nuova s.p.a., non in proprio ma quale mandataria di s.p.a., deducendo: *"che, nelle more del giudizio, con decreto del 09.12.2015 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta della Banca*





d'Italia, S.p.a. in A.S. (C.F.:) è stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 38, comma terzo, del D.Lgs. n. 180/2015, con decorrenza degli effetti dal 12.12.2015;
- che con Legge n. 208 del 28.12.2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 30.12.2015, entrata in vigore il 01.01.2016, è stata costituita (comma e segg.) la Società Nuova S.p.a., con sede legale in in e Direzione Generale in in 108, codice fiscale e partita IVA – iscr. C.C.I.A.A. di REA iscritta all'Albo delle banche al n. aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi – avente capitale sociale di € 191.000.000,00, ed è stata altresì disposta a favore della stessa la cessione di tutte le azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività facenti capo all'Azienda bancaria : S.p.a. in A.S.;

- che la Banca d'Italia, con provvedimento del 26.01.2016 (prot. n.), ha disposto che i crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di : S.p.a. al 30.09.2015, detenuti da Nuova S.p.a. in forza del provvedimento n. 1241120 del 22.11.2015 di cessione delle attività e passività, siano ceduti a S.p.a. ai sensi degli art. 46 e 47 del D.Lgs. n. 180/2015;
- che la cessione ha efficacia dal 01.02.2016;
- che, in virtù di procura speciale del Notaio Dott. (Rep. n. 50546/21645), in data 03.02.2016 la Società S.p.a. ha conferito a Nuova S.p.a. mandato per la gestione e il recupero dei crediti come sopra trasferiti”.

All'udienza del 9.3.2016 il difensore di parte opponente chiedeva differimento per l'esame della costituzione in giudizio del nuovo soggetto processuale.

In data 25.5.2016, dinanzi al nuovo giudice assegnatario della vertenza, dopo breve illustrazione orale delle rispettive posizioni difensive, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per memorie conclusive.

§





L'eccezione preliminare sollevata dagli opposenti in sede di precisazione delle conclusioni, relativa alla dedotta mancanza di titolarità del diritto di credito e/o della legittimazione attiva in capo _____ s.p.a. è fondata per le ragioni che seguono.

Preliminarmente occorre evidenziare che la questione della legittimazione attiva in capo a _____ s.p.a. è entrata nel dibattito processuale sin dal momento della costituzione in giudizio di Nuova

s.p.a. quale mandataria della stessa _____ s.p.a., che ha assunto di aver acquisito la titolarità del credito oggetto di causa in ragione del provvedimento della Banca d'Italia prot. n. _____ del 20.1.2016.

In relazione all'eccezione di difetto di legittimazione attiva in esame la difesa degli opposenti ha evidenziato che il menzionato provvedimento della Banca d'Italia testualmente dispone quanto segue: *"i crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di _____ s.p.a. al 30.9.2015, detenuti da Nuova _____ s.p.a. in forza del provvedimento n. _____ del 22.11.2015 di cessione delle attività e passività, siano ceduti a*

_____ s.p.a. ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.Lgs. n. 180/2015. Restano esclusi dalla cessione disposta e, in conformità al programma di risoluzione, saranno oggetto di successivi trasferimenti alla _____ s.p.a.: (i) i crediti in sofferenza, risultanti dalla situazione contabile individuale di

_____ s.p.a. al 30 settembre 2015, interessati da operazioni di cartolarizzazione; (ii) i crediti in sofferenza, risultanti dalla situazione contabile di _____ s.p.a. al 30 settembre 2015, di titolarità della controllata _____ s.p.a. in amministrazione

straordinaria che saranno ceduti solo a seguito del trasferimento delle attività e passività di Commercio e _____ s.p.a. a Nuova

_____ s.p.a. La cessione ha efficacia a far tempo dalle ore 00.01 del 1 febbraio 2016".

La difesa degli opposenti ha, dunque, rimarcato come dalla lettura del provvedimento in oggetto si evinca che i crediti di Nuova

_____ s.p.a. oggetto di cessione a _____ s.p.a. a far data dai





1.2.2016 sono individuabili in base a precise condizioni, una positiva e due negative: a) devono risultare “*in sofferenza*” dalla situazione contabile individuale di s.p.a. al 30.9.2015; b) nell’ambito dei predetti crediti “*in sofferenza*” così contabilmente documentati, non deve trattarsi di crediti interessati da operazioni di cartolarizzazione ovvero di crediti in titolarità della controllata

s.p.a. in amministrazione straordinaria.

Ciò posto, parte opponente lamenta che controparte, da un lato, non ha prodotto alcuna evidenza del fatto che i crediti oggetto della presente causa, derivanti in parte da rapporti di conto corrente bancario e in parte da un contratto di mutuo chirografario, siano compresi tra quelli classificati “*a sofferenza*” nella situazione contabile di s.p.a. alla data del 30.9.2015; dall’altro, non ha dato alcuna evidenza probatoria che i crediti in discussione, quand’anche classificati “*a sofferenza*” nella situazione contabile di s.p.a. alla data del 30.9.2015, non rientrino nelle due ipotesi escluse per espressa previsione del provvedimento della Banca d’Italia sopra citato.

Quanto alla c.d. appostazione “*a sofferenza*”, la circostanza avrebbe in effetti dovuto e potuto essere agevolmente dimostrata da Nuova

s.p.a. quale mandataria di s.p.a. con la produzione in giudizio di un estratto autentico delle scritture contabili di s.p.a. alla data del 30.9.2015 contenente la menzione delle posizioni creditorie oggetto della presente causa tra quelle “*in sofferenza*” alla predetta data.

Nella propria comparsa conclusionale di replica la difesa di Nuova

s.p.a. ha preteso, invero, di ritenere indirettamente comprovato il subentro di s.p.a. nella titolarità del complessivo credito di cui si controverte sulla base di altra documentazione ritualmente acquisita in giudizio, ovvero, in particolare, i documenti sub nn. 11 e 8 fasc. monitorio.

Quanto al citato doc. n. 11 fasc. monitorio, si tratta della missiva datata 6.7.2011 con la quale la (vecchia) s.p.a. informava la società debitrice e i fideiussori (odierni opposenti) che, in difetto di pagamento di tutto quanto dovuto, avrebbe provveduto al recupero del credito mediante azione giudiziale senza ulteriori





avvisi *“nonché a segnalare la posizione nella categoria di censimento delle “sofferenze” presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia”*.

Ebbene, non può non darsi atto del fatto che nella missiva in oggetto non vi è alcuna indicazione specifica dei rapporti bancari interessati dalla diffida di pagamento ivi contenuta: al riguardo, va evidenziato che nello stesso *incipit* del ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 5.8.2011 (che ha originato il presente contenzioso) s.p.a. specificava di agire per il recupero di crediti derivanti da due precisi rapporti bancari intercorsi con la società debitrice (conto corrente e mutuo chirografario), non escludendo la stessa ricorrente in monitorio la sussistenza di altri rapporti tra le parti non azionati con il ricorso stesso (cfr. pag. 1 del ricorso monitorio).

Nella missiva sub doc. n. 11 cit., inoltre, non vi è neanche effettiva prova dell’intervenuta appostazione a sofferenza dei crediti ivi menzionati, provvedimento formale che infatti nella raccomandata in esame è solo preannunciato.

Né indicazioni più utili e concrete possono trarsi dall’altro documento menzionato dalla difesa di Nuova s.p.a., prodotto sub n. 8 fasc. monitorio: in questo caso, infatti, si tratta di un mero prospetto riepilogativo del saldo contabile (negativo) del mutuo chirografario alla data del 12.7.2011.

È ben vero che nell’intestazione del predetto prospetto si legge la dicitura *“passaggio a sofferenza”*; ma è anche vero che tale dicitura, che peraltro riguarderebbe solo una minima parte del credito monitoriamente azionato, non comprova affatto che il debito relativo al predetto mutuo chirografario sia stato formalmente appostato *“a sofferenza”* nei libri contabili di s.p.a. e tantomeno che tale appostazione risultasse ancora presente alla data del 30.9.2015, condizione specificamente richiesta dal provvedimento della Banca d’Italia prot. n. 0098852/16 del 20.1.2016 per l’individuazione concreta dei crediti oggetto di cessione a s.p.a..

Invero, con la comparsa conclusionale di replica Nuova

forse consapevole della debolezza delle proprie argomentazioni, ha





(infine) prodotto ciò che era necessario, ovvero *“un estratto conto, rilasciato da Nuova s.p.a., ove sono riportati i crediti in sofferenza relativi alla posizione della cliente nel quale è indicata, per ogni singola posizione intercorsa tra le parti originarie, la data e la valuta di passaggio a sofferenza, ossia il 13.7.2011”*.

La produzione documentale in oggetto, tuttavia, così come effettuata, non può che ritenersi tardiva, e in quanto tale, inammissibile nel presente giudizio: il documento in questione, infatti, poteva e doveva essere allegato da Nuova

s.p.a. non solo già all'atto della propria costituzione in giudizio, ma eventualmente anche nell'udienza istruttoria che è seguita (tenutasi il 9.3.2016), o comunque attraverso la richiesta di una espressa rimessione in termini all'udienza del 25.5.2016 a fronte della formale eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a s.p.a. formulata dagli opposenti in sede di precisazione delle conclusioni; ma certamente la produzione documentale in questione non può essere consentita in allegato alla comparsa conclusionale di replica, poiché in tal modo è stato palesemente violato il contraddittorio, non essendo stato consentito agli opposenti di esaminare la produzione documentale ed eventualmente controdedurre.

Pertanto, ove anche si dovesse ritenere provato che le posizioni creditorie oggetto del presente giudizio fossero formalmente iscritte “a sofferenza” nella contabilità di s.p.a. alla data del 30.9.2015, ciò non sarebbe comunque sufficiente a dare la prova – il cui onere indubbiamente gravava su Nuova

s.p.a. a fronte dell'avversa eccezione – del subentro di

s.p.a. nella titolarità del complessivo credito monitoriamente azionato.

Rimane, infatti, in ogni caso non debitamente dimostrato in giudizio che si tratti di posizioni creditorie non rientranti nelle due categorie specificamente escluse dal provvedimento della Banca d'Italia del 26.1.2016 cit., ovvero che si tratti di crediti non oggetto di cartolarizzazione o di spettanza della società controllata da

s.p.a.,

s.p.a. in amministrazione

straordinaria.





A tale ultimo riguardo, l'assunto di _____ s.p.a. è, invero, sostanzialmente una petizione di principio, lì dove si afferma (peraltro, ancora una volta, nella sola comparsa conclusionale di replica) che *“E' pertanto evidente ... come il credito oggetto della presente causa di opposizione non sia mai stato oggetto di operazioni di cartolarizzazione, né nella titolarità della Società controllata _____ S.p.a., essendo state tali categorie di crediti escluse dalla predetta cessione, come sancito dal provvedimento della Banca d'Italia del 26.01.2016. Diversamente,*

non solo non sarebbe titolare del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto ma, a maggior ragione, non avrebbe alcun minimo interesse, concreto ed attuale, ad agire per la conferma dello stesso nella causa de quo ... ” (così a pag. 4 della comparsa conclusionale di replica cit.).

Ciò che la difesa di Nuova _____ s.p.a. sostiene essere *“evidente”* era invece ciò che andava provato proprio per dimostrare, a fronte della contestazione avversaria, che il soggetto che ha riassunto il giudizio (ovvero a mezzo della propria mandataria Nuova _____ s.p.a.) era il soggetto effettivamente legittimato.

Poiché Nuova _____ s.p.a. non ha assolto all'onere probatorio che su di lei gravava, deve ritenersi che, a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa di _____ s.p.a., originaria parte opposta, il processo debba essere interrotto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 43 L. Fall., come pure ben rilevato dalla stessa difesa di Nuova _____ s.p.a. a pag. 10 della propria comparsa conclusionale.

Peraltro, deve darsi, altresì, atto del fatto che sono ormai ampiamente decorsi i 3 mesi che l'art. 305 c.p.c. assegna per proseguire o riassumere il processo interrotto, termine la cui decorrenza può individuarsi nel momento stesso in cui Nuova _____ s.p.a. ha effettuato il proprio intervento ex art. 110 c.p.c. con la comparsa depositata in data 8.3.2016, nella quale, appunto, si è acquisita in giudizio notizia formale della vicenda societaria di _____ s.p.a. e della sua messa in liquidazione coatta amministrativa ex D.Lgs. n. 180/2015.





L'ormai avvenuta definitiva consumazione del termine perentorio di cui all'art. 305 c.p.c. comporta inevitabilmente l'estinzione del presente giudizio, che, in base al disposto di cui all'art. 307, ultimo comma, c.p.c. (nel testo da ultimo riformato, applicabile *ratione temporis* alla presente causa), opera di diritto e può essere dichiarata anche d'ufficio dal Giudice, senza più bisogno di specifica eccezione di parte.

Per completezza va, peraltro, dato conto del fatto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 653 c.p.c., la declaratoria di estinzione del giudizio di opposizione comporta che il decreto ingiuntivo n. 1339/2011, nel caso di specie già munito ab origine di efficacia esecutiva provvisoria, acquisisca efficacia esecutiva definitiva. Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, si provvede come in dispositivo.

Considerata la particolarità della vicenda processuale, il fatto che la pronuncia non investe il merito e che sulla questione che si è rivelata decisiva non si rinvergono precedenti giurisprudenziali, neanche di merito, possono dirsi sussistenti i presupposti per una integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92 c.p.c., nel testo (anteriore all'ultima riforma) applicabile *ratione temporis* al presente contenzioso.

Il compenso spettante al CTU, dott. liquidato con decreto del 14.2.2014 in atti, viene posto a carico solidale di entrambe le parti.

P. Q. M.

definitivamente decidendo sulla causa N.R.G. 4619/2011, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:

1. dichiara estinto ex art. 305 c.p.c. il presente procedimento di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1339/2011 emesso dal Tribunale di Ferrara;
2. dichiara che il predetto decreto ingiuntivo n. 1339/2011 ha acquisito efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.;
3. compensa integralmente le spese di lite;
4. pone definitivamente a carico solidale delle parti il compenso spettante al CTU, dott. liquidato con decreto del 14.2.2014 in atti.





Così deciso in Ferrara in data 03/10/2016.

IL GIUDICE
dott.ssa Sonia Porreca

